

## **“PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA”**

### **AVVISO ALLA CLIENTELA**

L'avviso contenente le “principali norme di trasparenza” è atto a richiamare l'attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore.

L'Avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti dal Provvedimento UIC 29 aprile 2005, dal titolo VI del TUB e, con riguardo all'attività di mediazione creditizia, dal D.lgs. 141/2010 e successive modificazioni.

### **INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO**

Denominazione Società STUDIO SAMMARCO SRL

- Capitale sociale: Euro 120.000,00 i.v.;
- Sede legale e operativa: Via Cesare Battisti, 54 – Torre del Greco (NA) tel. 081/8495228 – fax 081/0098131;
- Partita Iva/Codice Fiscale: 04641301215
- R.E.A. C.C.I.A.A. di Napoli: NA 705854;
- Iscrizione O.A.M. n. M228 dal 19/04/2013
- Amministratore Unico: Pinto Archetta;
- Sede Legale ed Amministrativa: Via Cesare Battisti, 54 – 80059 TORRE DEL GRECO (NA)
- Direzione Commerciale: Via Cesare Battisti, 54 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA)
- Indirizzo e-mail : studiosammarco@virgilio.it
- Pec: studiosammarco@casellapec.com

La Società esercita direttamente la professione di mediatore creditizio attraverso propri collaboratori abilitati allo svolgimento dell'attività secondo i requisiti indicati dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e ss.mm.ii.

L'attività di Mediazione Creditizia nella concessione di finanziamenti da parte di banche ed intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dall'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) presso la Banca d'Italia. A seguito di successive modifiche legislative di cui al Dlgs 141 del 13.08.10 e ss.mm.ii é stato costituito l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi – in breve "OAM" - avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione. L'Organismo, tra l'altro, provvede all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2 del Testo Unico Bancario, previa verifica dei requisiti previsti per i Mediatori Creditizi, e svolge ogni altra attività necessaria per la gestione dell'elenco medesimo.

Il Mediatore creditizio è il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

## **DIRITTI DEL CLIENTE**

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e di asportare copia dell'avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati ed aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo avviso ed i fogli informativi;
- di ricevere informazioni relative all'operazione o al servizio offerto;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, incluso il documento di sintesi, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna il mediatore creditizio ed il Cliente alla stipula del contratto di mediazione creditizia;
- di ricevere un esemplare del contratto di mediazione creditizia stipulato;
- di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni;
- di venire informato in merito alle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie a disposizione del cliente e del modo per accedervi;
- di recedere dal contratto di mediazione in qualunque momento dandone comunicazione scritta a mezzo lettera Raccomandata A/R e verso corresponsione di una penale come indicato nel Foglio Informativo e nel contratto di mediazione.

## **Parte II**

### **NORME A TUTELA DEL CLIENTE**

Si indicano come norma a tutela del Cliente:

- l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità;
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede del mediatore creditizio o dalle dipendenze della stessa e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto; il cliente rilascia al Collaboratore del mediatore creditizio attestazione di avvenuta consegna degli stessi - anche apponendo su copia dei documenti citati una firma per ricevuta e la data del giorno della consegna - ;
- l'obbligo, in caso di offerta fuori sede, di consegnare al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) a fini antiusura;
- l'obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza, il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario, il documento denominato "Principali diritti del cliente"; la "Guida" concernente i mutui ipotecari offerti ai consumatori (nel caso di finanziamento ipotecario); la "Guida concernente l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art. 128 bis del TUB (Arbitro bancario finanziario); il cd. "Foglio comparativo"

relativamente ai contratti di mutuo garantito da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale (salvo il caso di predisposizione di un unico foglio informativo contenente le informazioni relative a tutte le tipologie di mutui offerti); un documento contenente i tassi effettivi globali medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 tempo per tempo vigenti; copia della domanda di concessione del mutuo;

- l'obbligo di consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 13 e 23 D.Lgs. 196/03;
- l'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del cliente;
- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.